

COMUNE DI ASSISI
Piazza del Comune, 10
06081 – Assisi (Pg)



CAPITOLATO TECNICO
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
COLPA LIEVE

BROKERITALY
Insurance
& *Reinsurance*

Direzione Generale
00187 Roma – Via Aureliana, 53
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933
E-Mail: info@brokeritaly.com

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

LA PRESENTE POLIZZA OPERA NELLA FORMA "CLAIMS MADE". CIÒ SIGNIFICA CHE COPRE I SINISTRI NOTIFICATI DALL'ASSICURATO AGLI ASSICURATORI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLACOPERTURA.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

Assicuratori:	l'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati nella Scheda di Copertura .
Assicurato:	l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella Scheda di Copertura .
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Attività Dichiarata:	quanto indicato nella Scheda di Copertura .
Beni:	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	il soggetto che stipula l' Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura .
Certificato:	il documento che prova l' Assicurazione .
Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico con seguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Franchigia:	l'importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente Certificato che resterà pertanto a carico dell' Assicurato . In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia .
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

PerditePatrimoniali:	ogni Danno immateriale (intendendosi per tale Danno il Subito da terzi che non sia conseguenza di DanniMateriali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
PeriododiEfficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura , e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella Scheda di Copertura .
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori .
PubblicaAmministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull' Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di Beni valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
ResponsabilitàCivile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
RetribuzioniLorde:	ai fini del conteggio del Premio , per Retribuzioni Lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Schedadicopertura:	il documento allegato al Certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Sinistro:	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione .

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELL'**ASSICURATO** RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO**, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'**ASSICURAZIONE**, AI SENSI DEGLI ART. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, UNICAMENTE IN CASO DI DOLO.

Art. 2 - Altre assicurazioni

IL **CONTRAENTE** DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO AGLI **ASSICURATORI** L'ESISTENZA E LA SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI ALTRE **ASSICURAZIONI** PER LO STESSO RISCHIO. IN CASO DI **SINISTRO**, L'**ASSICURATO** DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI **ASSICURATORI**, INDICANDO A CIASCUNO IL NOME DEGLI ALTRI (ART. 1910 C.C.).

Art. 3 - Premio Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del **Premio** potranno essere concordati di volta in volta tra l'**Assicurato/Contraente** e gli **Assicuratori** e saranno richiamati nella **Scheda di Copertura**. L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Copertura** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Certificato** (scadenza pagamento premio). SE IL **CONTRAENTE** NON PAGA I **PREMI** O LE RATE DI **PREMIO** SUCCESSIVE, L'**ASSICURAZIONE** RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 60° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** consentiti dagli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli **Assicuratori** e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

LE EVENTUALI MODIFICHE DELL'**ASSICURAZIONE** DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI E NON ACCETTATI DAGLI **ASSICURATORI** POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO**, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'**ASSICURAZIONE** (ART. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

IN CASO DI **SINISTRO**, L'**ASSICURATO** DEVE DARNE AVVISO SCRITTO, ANCHE A MEZZO TELEX O TELEFAX, AGLI **ASSICURATORI** AI QUALI È ASSEGNATO IL **CERTIFICATO** OPPURE AL **BROKER** INDICATO NEL **CERTIFICATO**, ENTRO 15 GIORNI DA QUANDO SI È VERIFICATA UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

(A) RICEVIMENTO DI INFORMAZIONE DIGARANZIA;

(B) FORMALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO **DANNI** DA PARTE DEL TERZODANNEGGIATO. L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO** (ART. 1915 C.C.).

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

DOPO OGNI **SINISTRO** E FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DELL'**INDENNIZZO**, GLI

ASSICURATORI ED IL **CONTRAENTE** POSSONO RECEDERE DALL'**ASSICURAZIONE**, CON PREAVVISO DI

60GIORNI.

In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)

L' **ASSICURAZIONE** CESSA ALLA SUA NATURALE SCADENZA SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DA NESSUNA DELLE PARTI.

Se l' **Assicurazione** è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli **Assicuratori** di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il **Contraente** non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 9 – Oneri fiscali

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL' **ASSICURAZIONE** SONO A CARICO DELL' **ASSICURATO**.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che il presente **Certificato** viene stipulato dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l' **Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall' **Assicurazione** stessa, e di **Assicurato** e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** e professionale, derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate nella **Scheda di Copertura** e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l'accertamento della colpa lieve) e nell'esercizio dell'**Attività dichiarata nel Certificato**.

L'Assicurazione comprende la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di questo certificato **Certificatos** intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla **Contraente** stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

LA SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'ASSICURATO È LIMITATO AGLI ATTI OD OMISSIONI COMMESSI CON COLPA GRAVE O DOLO.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività d'interzi

La garanzia di cui questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ENTRO IL LIMITE DEL **MASSIMALE ANNUALE** IN AGGREGATO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI NEL CORSO DI UNO STESSO PERIODO ASSICURATIVO ANNUO A CARICO DELL'ASSICURATO.

B) **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

PER TALI PERDITE, GLI **ASSICURATORI** RISPONDERANNO NEI LIMITI DEL **MASSIMALE DEL CERTIFICATO**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI NEL CORSO DI UNO STESSO PERIODO ASSICURATIVO ANNUO.

C) **Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) **Perdite Patrimoniali** per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008 A CONDIZIONE CHE I SOGGETTI INCARICATI SIANO IN POSSESSO DI LEGALE QUALIFICA E ABBIANO ESEGUITO UN

IDONEO CORSO RICHIESTO DALLA LEGGE, la copertura, ferme le altre condizioni del **Certificato**, è altresì

operante per la responsabilità dell'Assicurato per le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;

CON ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LE QUALI È VIETATA LA COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 12

DEL D. LGS. 7/9/2005 N° 209;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, PURCHÉ IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE, DAL MOMENTO DEL LORO INCARICO.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs196/2003

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREDETTI SIA STRETTAMENTE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. La garanzia copre i

Danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'ASSICURAZIONE NON VALE:

- PER IL TRATTAMENTO DI DATI AVENTI FINALITÀ COMMERCIALI;
- PER LA DIFFUSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD ALTRI SOGGETTI CON FINALITÀ COMMERCIALI;
- PER LE MULTE E LE AMMENDE INFLITTE DIRETTAMENTE ALL'ASSICURATO O ALLE PERSONE DI CUI O CON CUI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO FINO ALLA CONCORRENZA DEL **MASSIMALE** PER CIASCUN **SINISTRO** ED ANNUALMENTE IN AGGREGATO INDICATI NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI **SINISTRI** DENUNCIATI DALL'ASSICURATO NELLO STESSO PERIODO.

LE GARANZIE VENGONO PRESTATE CON L'APPLICAZIONE DI UNA **FRANCHIGIA** PER **SINISTRO** INDICATA NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'ASSICURAZIONE NON VALE PER LE **PERDITE PATRIMONIALI** ED I **DANNI** CONSEGUENTI A:

- A. **DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI** DI QUALSIASI TIPO, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER I **DANNI** DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA O INCENDIO;
- B. ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O **DANNI** O RECLAMI NOTIFICATI ALL'ASSICURATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL CERTIFICATO;
- C. RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'ASSICURATO E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTESTESSO;
- D. LA STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERE DI PAGARE **PREMI**, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO **DIPREMI**;
- E. AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE;
- F. INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D'ARIA, ACQUA E SUOLO; **DANNO** AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DIAMIANTO;
- G. CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- H. MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTROL'ASSICURATO;
- I. AZIONI SINDACALI COLLETTIVE SALVO IL CASO IN CUI L'ASSICURATO PROVI CHE LA RESPONSABILITÀ DEDOTTA SAREBBE ESISTITA ANCHE SE IL DANNEGGIATO NON FOSSE STATO IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'ASSICURATO;
- L. IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA **RESPONSABILITÀ CIVILE** DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- M. FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'ASSICURATO E/O AL **CONTRAENTE** E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE CERTIFICATO;
- N. DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- O. DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- P. LE CONSEGUENZE DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** E DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE** PROPRIA NONCHÉ DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON IL **CONTRAENTE**;
- Q. LE CONSEGUENZE DEI **DANNI** NONCHÉ DEI MAGGIORI **DANNI** SOFFERTI DAI TERZI DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI OMESSA, RITARDATA OD ERRONEA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI **SINISTRI** RICOMPRESI NELL'(AUTO)ASSICURAZIONE DELLA **RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA**. QUALORA LA **CONTRAENTE** ESERCITI ATTIVITÀ SANITARIA, S'INTENDE INOLTRE OPERANTE LA SEGUENTE ESCLUSIONE:
- R. **DANNI E PERDITE PATRIMONIALI** DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PROFILASSI E DI SPERIMENTAZIONE SUI PAZIENTI UMANI E VETERINARIA. L'ASSICURATORE NON CORRISPONDERÀ ALCUN **INDENNIZZO** IN RELAZIONE A **SINISTRI** CHE DERIVINO DA UNA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**;
- S. IN QUALSIASI MODO RICONDUCEBILE A CITTADINI, SOCIETÀ O GOVERNI DEI PAESI CONTRO I QUALI SONO IN ESSERE SANZIONI DA PARTE DELL'OFAC ("OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL" DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA), A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESCLUSIVO: CUBA, IRAN, COREA DEL NORD, MYANMAR, SUDAN, LIBIA, SIRIA. SI CONVIENE INOLTRE CHE L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO:

AL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA A QUALUNQUE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA CHE SIA STATA DICHIARATA NON IDONEA A RICEVERE VANTAGGI O BENEFICI ECONOMICI IN SEGUITO A EMBARGO SANZIONI PREVISTE DALL'ONU, DALL'UNIONE EUROPEA O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA;
OPPURE:
AL RIMBORSO DI UN **ASSICURATO** CHE ABBA INDENNIZZATO TALE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made) -

L'ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI DENUNCIATI DALL'ASSICURATO AGLI ASSICURATORI PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE TALI RICHIESTE SIANO CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA (PERIODO DI GARANZIA RETROATTIVA), E NON SIANO STATE ANCORA PRESENTATE NE' ALL'ASSICURATO NE' AL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'ASSICURATO STESSO.

NEL CASO DI COESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA ANALOGA ALLA PRESENTE, PRECEDENTEMENTE STIPULATA A GARANZIA DEGLI STESSI RISCHI, LA SOPRAINDICATA ESTENSIONE DI GARANZIA RETROATTIVA, RISPONDERÀ ESCLUSIVAMENTE PER SOMME IN ECCESSO AI LIMITI DI CUI ALL'ALTRA COPERTURA, ESCLUSA OGNI GARANZIA A COPERTURA DELLE DIFFERENZE DI CONDIZIONI.

AGLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ART. 1892-1893 C.C. IL **CONTRAENTE** DICHIARA DI NON AVERE RICEVUTO ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN ORDINE A COMPORTAMENTI COLPOSI, NÉ DI ESSERE A CONOSCENZA DI ALCUN ELEMENTO CHE POSSA FAR SUPPORRE IL SORGERE DELL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO, PER

FATTO IMPUTABILE AL MEDESIMO OD ALLE PERSONE DI CUI LO STESSO DEVE RISPONDERE GIÀ AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

POSTUMA :

SE INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA, IN CASO DI DECESSO, FINE MANDATO O DIMISSIONI DELL'ASSICURATO, IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO, HANNO LA FACOLTÀ DI CHIEDERE AGLI ASSICURATORI, SENZA ONERI PER IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO, LA CONCESSIONE DEL MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PARI A 12 MESI A CONDIZIONE CHE:

(A) NE DIANO COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI ASSICURATORI ALMENO 60 (SESSANTA) GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE;

(B) GLI ASSICURATORI NON ABBIANO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI RECESSO DALLA POLIZZA O NON ABBIANO RIFIUTATO IL RINNOVO DELLA STESSA PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O ALTRO INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE;

(C) NON STIPULINO CON ALTRI ASSICURATORI UNA COPERTURA ASSICURATIVA AVENTE AD OGGETTO RISCHI IN TUTTO O IN PARTE COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA;

(D) IL RAPPORTO DI IMPIEGO DELL'ASSICURATO CON L'ENTE NON SIA STATO RISOLTO PER EFFETTO DI LICENZIAMENTO O REVOCA DEL MANDATO

Art. 18 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le **Richieste di Risarcimento** originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, MA LIMITATAMENTE ALLE **PERDITE PATRIMONIALI** RISARCIBILI AI TERMINI DELLA LEGGE ITALIANA ED ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ PREVISTE E CONSENTITE DAL LORO CONTRATTO DI LAVORO O MANDATO SPECIFICO RICEVUTO.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

NON SONO CONSIDERATE TERZI IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **CONTRAENTE** E LE SOCIETÀ DA QUEST'ULTIMO CONTROLLATE.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DEL **CONTRAENTE/ ASSICURATO**. IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'ASSICURATO CON ALTRI SOGGETTI, GLI **ASSICURATORI** RISponderanno SOLTANTO PER LA QUOTA DI PERTINENZA DELL'ASSICURATO STESSO.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di **Assicurazione**.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli **Assicuratori** possono assumere, FINO A QUANDO NE HANNO INTERESSE la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, ENTRO IL LIMITE DI UN IMPORTO PARI AL QUARTO DEL **MASSIMALE** STABILITO NEL **CERTIFICATO** PER IL **DANNO** CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI DETTO **MASSIMALE**, LE SPESE VENGONO RIPARTITE FRA **ASSICURATORI** E **ASSICURATO** IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE, FERMO RESTANDO IL LIMITE DI UN QUARTO DEL **MASSIMALE** DICUI SOPRA.

IL **CONTRAENTE** E GLI **ASSICURATORI** RECIPROCAMENTE PRENDONO E DANNO ATTO CHE LA GARANZIA È PRESTATO NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1917 C.C.; RIMANGONO PERTANTO ESCLUSE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA LE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ED AL CONSIGLIO DI STATO, DI CUI IL **CONTRAENTE** STESSO SI RISERVA LA GESTIONE IN VIA ESCLUSIVASALVO CHE PER LA PARTE RELATIVA ALLE PRETESE DI RISARCIMENTO DEL **DANNO**.

GLI **ASSICURATORI** NON RICONOSCONO SPESE INCONTRATE DALL'**ASSICURATO** PER I LEGALI CHE NON SIANO DA ESSI DESIGNATI E NON RISPONDONO DI MULTE O AMMENDE NÉ DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PENALE.

SI PRENDE ATTO CHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS 28/2010 (MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA

CONCILIAZIONE) SONO INCLUSI NELL'AMBITO DEL **MASSIMALE** PER COSTI E SPESE:

- a) I COSTI PROPRI DI SEGRETERIA (SPESE DI AVVIO) PER L'ISTRUTTORIA CONSEGUENTE ALL'ISTANZA DI MEDIAZIONE, SIA QUALORA IL **CONTRAENTE** O L'**ASSICURATO** SIA PARTE ISTANTE, SIA QUALORA IL **CONTRAENTE** O L'**ASSICURATO** SIA CHIAMATO ALLA MEDIAZIONE;
- b) LE SPESE DI MEDIAZIONE DETERMINATE IN CONSIDERAZIONE DEL VALORE DELLA LITE;
- c) LE SPESE DEL LEGALE EVENTUALMENTE INCARICATO DAL **CONTRAENTE** O L'**ASSICURATO** ALLA PROPRIA ASSISTENZA NELLA MEDIAZIONE.

Art. 23 – Clausola Broker

AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, LE PARTI CONTRAENTI RICONOSCONO AL BROKER IL RUOLO DI CUI AL D. LGS. N. 209/2005, RELATIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE E PER TUTTO IL TEMPO DELLA DURATA, INCLUSE PROROGHE, RINNOVI, RIFORME O SOSTITUZIONI. IN CONSEGUENZA DI QUANTO SOPRASICONVIENE ESPRESSAMENTE:

- CHE IL BROKER, NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA RICHIAMATA, SIA RESPONSABILE DELLA RISPONDEZZA FORMALE E GIURIDICA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI NONCHÉ DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ;
- DI RICONOSCERE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI CHE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, IL **CONTRAENTE/ASSICURATO** È TENUTO A FARE ALLA SOCIETÀ, SI INTENDONO VALIDE ED EFFICACI ANCHE SE NOTIFICATE AL BROKER;
- CHE IL PAGAMENTO DEI PREMI DOVUTI ALLA SOCIETÀ, PER QUALSIASI MOTIVO RELATIVO ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE, VENGA EFFETTUATO DAL **CONTRAENTE** AL BROKER. IL PAGAMENTO COSÌ EFFETTUATO HA EFFETTO LIBERATORIO PER IL **CONTRAENTE** AI SENSI DELL'ART. 1901 C.C. LA SOCIETÀ DELEGATARIA O OGNI EVENTUALE SOCIETÀ COASSICURATRICE, DELEGANO QUINDI ESPPLICITAMENTE IL BROKER, ALL'INCASSO DEL PREMIO, IN OTTEMPERANZA AL COMMA 2 DELL'ART. 118 DLGS 209/2005 E CON GLI EFFETTI PER LA **CONTRAENTE** PREVISTI AL PRIMO COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO;
- CHE LE SOMME INCASSATE DAL BROKER VENGANO DA QUESTI RIMESSE AGLI ASSICURATORI SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI O, IN MANCANZA, ENTRO IL GIORNO DIECI DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI INCASSO. ALL'UOPO IL BROKER TRASMETTERÀ ALLA/E SOCIETÀ DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA DELLA DISPOSIZIONE EFFETTUATA. IL PRESENTE COMMA È EFFICACE QUALORA BROKER E SOCIETÀ NON ABBIANO CONVENUTO DIVERSA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI.
- CHE LE VARIAZIONI ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE RICHIESTE DALLA **CONTRAENTE** AL BROKER, IN FORMA SCRITTA, SIANO IMMEDIATAMENTE EFFICACI QUANDO ACCETTATE DALLA SOCIETÀ. QUALORA LE STESSE COMPORINO IL VERSAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO, I TERMINI DI EFFETTO SONO SUBORDINATI ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 1.3 "PAGAMENTO DEL PREMIO";
- CHE L'OPERA DEL BROKER, UNICO INTERMEDIARIO NEI RAPPORTI CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, VERRÀ REMUNERATA DALLE COMPAGNIE CON LE QUALI VERRANNO STIPULATI, MODIFICATI, E/O PROROGATI I CONTRATTI. LA REMUNERAZIONE DEL BROKER NON DOVRÀ IN OGNI CASO RAPPRESENTARE UN COSTO AGGIUNTIVO PER IL **CONTRAENTE**, E ANDRÀ DALLA SOCIETÀ ASSORBITA NELLA COMPONENTE DI COSTO ALTRIMENTI IDENTIFICATA NEL PREMIO, PER GLI ONERI DI DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE; LA STESSA VERRÀ TRATTENUTA DAL BROKER SULLE RIMESSE PREMI DI ASSICURAZIONE ALL'ATTO DELLA LORO RENDICONTAZIONE;

- CHE LA GESTIONE DEI SINISTRI, FINO A CHE NON DIVENTINO VERTENZE LEGALI, VENGA CURATA PER CONTO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DAL BROKER;
- CHE IL BROKER HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 112, COMMA 3 DEL DLGS 209/2005 E SI IMPEGNA A PRODURRE COPIA DELLA VIGENTE POLIZZA A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA/E SOCIETÀ IN QUALUNQUE MOMENTO DEL RAPPORTO.
- IL PRESENTE ARTICOLO SARÀ PRIVO DI EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI DOVESSE VENIRE A MANCARE L'OBBLIGATORIA ISCRIZIONE DEL BROKER AL RUI, ISTITUITO PRESSO L'ISVAP CON PROVVEDIMENTO N° 5 DEL 16/10/2006.

Art. 24A – Clausola di regolazione Premio:

SE IL **PREMIO** È CONVENUTO IN BASE AD ELEMENTI DI RISCHIO VARIABILE, ESSO VIENE ANTICIPATO IN VIA PROVVISORIA NELL'IMPORTO RISULTANTE DAL CONTEGGIO ESPOSTO NEL **CERTIFICATO** ED È REGOLATO ALLA FINE DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO ANNUO O DELLA MINOR DURATA DEL CONTRATTO SECONDO LE

VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO STESSO PERIODO NEGLI ELEMENTI PRESI COME BASE PER IL CONTEGGIO DEL **PREMIO** FERMO IL **PREMIO** MINIMO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**.

A TALE SCOPO ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DI OGNI PERIODO ANNUO DI **ASSICURAZIONE** L'**ASSICURATO** DEVE FORNIRE PER ISCRITTO AGLI **ASSICURATORI** I DATI NECESSARI PER IL CONTEGGIO DEL **PREMIO** CONSUNTIVO:

- IL NUMERO EFFETTIVO DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LE CARICHE INDICATE NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** E LE DATE DELLE MOVIMENTAZIONI (ENTRATE/USCITE) INTERVENUTE
- IL **CONTRAENTE** HA L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DELLE INCLUSIONI/ESCLUSIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO E LE STESSO SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE COMPRESSE E/O ESCLUSE: A TALE PROPOSITO RELATIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA E/O USCITA FANNO FEDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AL BROKER/ CORRISPONDENTE.

CONTESTUALMENTE ALL'EMISSIONE DELL'APPENDICE DI **REGOLAZIONE PREMIO** SI **PROVVEDERÀ ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREMIO DI QUIETANZA.**

LE DIFFERENZE RISULTANTI DALLA REGOLAZIONE DEVONO ESSERE PAGATE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DA PARTE DEL **CONTRAENTE** DELL'APPOSITA APPENDICE DI REGOLAZIONE EMessa DAGLI **ASSICURATORI** E FORMALMENTE RITENUTA CORRETTA.

IN CASO DI RITARDATA COMUNICAZIONE DEI DATI DI REGOLAZIONE O DI RITARDATA PAGAMENTO DEL **PREMIO** DI CONGUAGLIO GLI EVENTUALI **SINISTRI** POTRANNO ESSERE INDENNIZZATI NELLA STESSA PROPORZIONE ESISTENTE TRA IL **PREMIO** VERSATO A DEPOSITO E L'INTERO DOVUTO (DEPOSITO PIÙ CONGUAGLIO).

Art. 24 B – Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione:

Responsabilità civile professionale di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i.

L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 s.m.i., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo **Schema Tipo** di cui al D.M. 123/04. dietro contestuale pagamento del **Premio**.

Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno

L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica dietro contestuale pagamento del **Premio**.

Art. 25 - Esclusione della responsabilità solidale

LA RESPONSABILITÀ DI OGNI **ASSICURATORE** È DISGIUNTA E NON SOLIDALE CON QUELLA DEGLI ALTRI **ASSICURATORI**. OGNI **ASSICURATORE** È RESPONSABILE SOLO PER LA QUOTA DI RISCHIO CHE HA ASSUNTO.

Ogni **Assicuratore** non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro **Assicuratore**.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un **Assicuratore**. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). LA RESPONSABILITÀ DI CIASCUN MEMBRO DEL SINDACATO È DISGIUNTA

E NON SOLIDALE. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. NÉ QUALSIASI MEMBRO È ALTRIMENTI RESPONSABILE PER QUALSIASI OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA OGNI ALTRO MEMBRO PER LO STESSO CONTRATTO.

La quota di responsabilità assunta da un **Assicuratore** (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli **Assicuratori** membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli **Assicuratori** del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. 26 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente **Assicurazione** è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente **Assicurazione** sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato** agli **Assicuratori** ai sensi del presente **Certificato**, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Art. 27 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto,

da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da **Sinistri** verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art- 28 Gestione della polizza — Corrispondente/Coverholder

(clausola da inserire qualora il soggetto aggiudicatario sia un sottoscrittore Lloyd's)

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l' Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella scheda di copertura , pertanto:

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art.

02 – Altre Assicurazioni.

Art. 05 – Variazioni del rischio.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made) Art.

19 – Persone non considerate terzi.

Art. 23 – Clausola Broker.

Art. 24A – Clausola di regolazione Premio.

Art. 24B – Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di
lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione

Art. 25 – Esclusione della responsabilità solidale.

Art. 26 – Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

Firma del Contraente/Assicurato

Data

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE
ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE**

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'Art. 13, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- 1) le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista,
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
 - coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
 - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
 - preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
- 2) le **Perdite Patrimoniali** che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente **Contraente**.
- 3) le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto orapina.
- 4) i **Danni Materiali** e **Corporali** derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'**Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verdeanti-rumore).

- b) l'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'**ASSICURAZIONE** NON VALE PER LE **PERDITE PATRIMONIALI** ED I **DANNI** CONSEGUENTI A:

- A. SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER LE PERDITE DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA OD INCENDIO;
- B. ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O DANNI O RECLAMI NOTIFICATI ALL'ASSICURATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL CERTIFICATO
- C. RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'**ASSICURATO** E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTESTESSO;
- D. STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERE DI PAGARE **PREMI**, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DI **PREMI**;
- E. AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO DELL'**ASSICURATO**;
- F. INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D'ARIA, ACQUA E SUOLO; **DANNO AMBIENTALE** IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DI AMIANTO;
- G. CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- H. MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTROL'**ASSICURATO**;
- I. IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA **RESPONSABILITÀ CIVILE** DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- L. FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'**ASSICURATO** E/O AL **CONTRAENTE** E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE **CERTIFICATO**;
- M. DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE IN SORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- N. DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- O. LE CONSEGUENZE DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** E DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE** PROPRIA;
- P. **DANNI E PERDITE PATRIMONIALI** DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MEDICA, PARAMEDICA, DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PROFILASSI E DI SPERIMENTAZIONE SUI PAZIENTI UMANI E VETERINARIA FERMO RESTANDO LA COPERTURA DELLA SOLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**, DI CUI ALL'ART. 13 SEZIONE B), DERIVANTE DA ERRORI OD OMISSIONI NEGLI ATTI CERTIFICATIVI O AUTORIZZATIVI DI PERTINENZA DEL PERSONALE SANITARIO. QUESTA ESCLUSIONE S'INTENDE OPERANTE QUALORA L'**ASSICURATO** ESERCITI ATTIVITÀ SANITARIA.
- Q. LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO IN PROPRIO DALLO STESSO E NON PER CONTO DELL'ENTE DI APPARTENENZA;
- R. LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO SE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI STABILITE DA LEGGI E REGOLAMENTI;
- S. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI A CONTRATTI DOVE LA FABBRICAZIONE E/O LA COSTRUZIONE E/O L'EREZIONE E/O L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE CONTRATTUALI, OPPURE LA FORNITURA DI MATERIALI O ATTREZZATURE SIANO EFFETTUATE DA IMPRESE DEL

- DIPENDENTE TECNICO O DI CUI LO STESSO SIA SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, O AMMINISTRATORE;
- T. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN DATA PRECEDENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA NELLA **SCHEDA DICOPERTURA**;
- U. E DERIVANTI DALLA MANCATA RISPONDEZZA DELLE OPERE ALL'USO ED ALLE NECESSITÀ CUI SONO DESTINATE;
- V. I DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO ED A QUELLE SULLE QUALI O NELLE QUALI SI ESEGUONO I RELATIVI LAVORI DICOSTRUZIONE;
- W. I DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLA PRESENTE GARANZIA LE **PERDITE PATRIMONIALI**:

- DERIVANTI DA MANCATO RISPETTO DI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ;
- CONSEGUENTI A ROVINA DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO;
- DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI DI PARTI DELLE OPERE DESTINATE, PER PROPRIA NATURA, A LUNGA DURATA CHE COMPROMETTANO IN MANIERA CERTA E ATTUALE LA STABILITÀ DELL'OPERA.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATO, ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10% DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di **Certificato** provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, LIMITATAMENTE AI SOLI ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DEI LAVORI la garanzia è estesa ai **Danni** alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
- gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del **Certificato**, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, CON L'OBBLIGO DA PARTE DELL'**ASSICURATO** DI OTTENERE IL CONSENSO SCRITTO DEGLI **ASSICURATORI**.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli **Indennizzi**, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del

terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA, ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10 % DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni** a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico PURCHÉ CONSEQUENTI A ROVINA TOTALE O PARZIALE DELLE OPERE PROGETTATE E/O DIRETTE DALL'**ASSICURATO**.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10% DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

L'**ASSICURAZIONE** È ESTESA ALLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLE NORME VIGENTI DI CUI AL D.LGS 163/06, RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, NEL QUAL CASO GLI **ASSICURATORI** SI IMPEGNANO A RILASCIARE, OVE NECESSARIO ED OVE RICHIESTO, **CERTIFICATI** DISTINTI PER OGNI CONTRATTO SOGGETTO ALLA PREDETTA NORMA VIGENTE SECONDO LO SCHEMA TIPO DI CUI AL D.M.123/04.

IN DEROGA ALLE DEFINIZIONI DI QUESTO **CERTIFICATO** SI PRECISA CHE, LIMITATAMENTE A TALE GARANZIA, PER **ASSICURATO** SI INTENDE ANCHE LA PERSONA FISICA INDICATA NEGLI SCHEMI TIPO RELATIVI A CIASCUNA APPLICAZIONE DI GARANZIA.

IL **PREMIO** RELATIVO ALLA PRESENTE ESTENSIONE VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE E SARÀ RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEL TASSO PREVISTO IN **CERTIFICATO** AL VALORE DELL'OPERA.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE-ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

AGLI EFFETTI DEGLI ART. 1341 E 1342 C.C. L'**ASSICURATO** DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO LE NORME RELATIVE ALLA ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Firma del Contraente/Assicurato

Data

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Sempre operanti**

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** indicati sul **Certificato** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/modifiche:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

2. Clausola alternativa all'Art.13 -Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai **Dipendenti** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

L'ASSICURATO

La Società

SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Assisi
DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 (TRE) dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2023
RISCHI / SOMME ASSICURATI Responsabilità Civile Patrimoniale	€ 3.000.000,00 (per sinistro) € 5.000.000,00 (in aggregato)
Franchigia per sinistro	€ 2.500,00
Postuma	Anni 5
Retroattività	10 Anni
Posizioni Assicurate	
Sindaco	1
Vice Sindaco	1
Assessori	4
Consiglieri/Presidente	13
Segretario	1
Funzionari	10
Dirigenti Amministrativi	2
Dirigenti Tecnici	1
Funzionari Tecnici	4
PREMIO COMPLESSIVO LORDO	€.....

L'ASSICURATO

La Società
